

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 477619)

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022, n. 12

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I***Disposizioni in materia di politiche sanitarie*****Art. 1****Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22****"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, è sostituito dal seguente:

"3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla positiva valutazione della compatibilità del progetto con la programmazione socio-sanitaria regionale, definita in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per le strutture di cui al comma 2, la compatibilità con la programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente. Esclusivamente per le strutture private che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero di cui al comma 2, il parere obbligatorio e vincolante della compatibilità con la programmazione socio-sanitaria è rilasciato dalla struttura regionale competente acquisito, su istanza del privato, il parere tecnico sul progetto definitivo della struttura regionale competente."

Art. 2**Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22****"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

1. Dopo il Capo III della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è inserito il seguente:

"CAPO III bis***Autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie per l'erogazione di cure domiciliari".***

2. Nel Capo III bis introdotto dal comma 1, è inserito il seguente articolo:

"Art. 8 bis***Autorizzazione all'esercizio.***

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private che erogano prestazioni di cure domiciliari è rilasciata da Azienda Zero."

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è inserita la seguente:

"c bis) strutture che erogano prestazioni di cure domiciliari."

Art. 3**Modifica all'articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, le parole: *"ordina la chiusura temporanea, totale o parziale, della struttura medesima"*, sono sostituite dalle seguenti: *"dispone la sospensione temporanea, totale o parziale, dell'autorizzazione all'esercizio della struttura medesima o dell'attività sanitaria o socio-sanitaria"*.

Art. 4**Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".**

1. All'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"e il rinnovo"* sono soppresse e dopo le parole: *"dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria"*, sono aggiunte le seguenti: *"che verifica anche la coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b)."*;

b) alla fine del comma 1, così come modificato dalla lettera a) del presente articolo, è aggiunto il seguente periodo: *"La procedura per il rinnovo dell'accredimento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, rilasciato sulla base del parere dell'Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria che attesterà la coerenza della struttura o del soggetto accreditato alle scelte di programmazione regionale."*

Art. 5**Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 "Interventi regionali in materia di donazioni in sanità".**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 le parole: *" , per l'acquisto dei quali è previsto, dalle vigenti disposizioni regionali, il parere della CRITE"* sono sostituite dalle seguenti: *"di valore pari o superiore alla soglia comunitaria o, che, a prescindere dall'importo, comportano utilizzo di materiale di consumo o che rappresentano una innovazione nella pratica clinica"*.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 è inserito il seguente:

"3 bis. Il parere della CRITE di cui al comma 1 del presente articolo e di cui al comma 1 dell'articolo 3 è preceduto da una documentata istruttoria in cui l'ente destinatario della donazione ne attesta la coerenza con gli obiettivi clinici, l'intervenuta valutazione sugli aspetti relativi all'efficacia, alla sicurezza, alla fattibilità e sostenibilità economica e organizzativa relativa ad installazione, uso e manutenzione."

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 le parole: *"il valore delle donazioni di cui all'articolo 4, comma 1,"* sono soppresse.

Art. 6**Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per
la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)".**

1. L'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, è sostituito dal seguente:

*"Art. 15**Ricerca sanitaria finalizzata.*

1. *La Regione del Veneto promuove e sostiene la ricerca sanitaria finalizzata quale strumento per migliorare il servizio sanitario regionale, la qualità della vita e lo stato di salute della popolazione.*
2. *La Giunta regionale approva ogni due anni, entro il 30 aprile, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, il bando di ricerca finalizzata che individua le aree e i settori della ricerca di maggior interesse per il servizio sanitario regionale, sui quali l'Azienda Zero, le aziende ULSS, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e, per il loro tramite, le università degli studi e i soggetti ed organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria, possono presentare progetti di ricerca. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale determina altresì l'ammontare del finanziamento da destinare alla realizzazione dei progetti.*
3. *La Giunta regionale ammette a finanziamento i progetti valutati secondo le modalità e i criteri definiti dal bando di cui al comma 2.*
4. *Per lo svolgimento dell'attività tecnico-scientifica e amministrativa connessa al bando la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di Azienda Zero o del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS.*
5. *La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente le informazioni sull'attività svolta e sugli esiti del monitoraggio dei progetti di ricerca avviati."*

Art. 7**Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40****"Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".**

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: *"settore igiene pubblica dell'Azienda unità locale socio-sanitaria (ULSS),"* sono sostituite dalle seguenti: *"Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS,"*.
2. All'articolo 38 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: *"all'unità locale socio-sanitaria"* sono sostituite dalle seguenti: *"al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS";*
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS, acquisito il riconoscimento del Ministero della Sanità, previsto dall'articolo 30, lettera u) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" e dall'articolo 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale corredata dal proprio parere tecnico per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione."
3. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 la parola: *"dottore"* è sostituita dalla seguente: *"laureato"*.
4. All'articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I contenitori, i tappi e gli altri oggetti utilizzati per il confezionamento dell'acqua minerale devono rispettare la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di materiali ed oggetti a contatto con alimenti, tra cui, ove pertinenti, gli accertamenti previsti dal decreto del Ministero della sanità 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Ministero della sanità 17 febbraio 1981 "Recipienti a base di cloruro di polivinile per acque minerali".";
 - b) dopo il comma 2 bis, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 *"Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di*

imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria", è aggiunto il seguente:

"2 ter. Il provvedimento di autorizzazione per l'utilizzo di materiali plastici per la realizzazione di contenitori e tappi per il confezionamento delle acque minerali naturali e loro prodotti derivati è sostituito dalla SCIA trasmessa all'Azienda ULSS competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017 n. 29 "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti".

5. All'articolo 46 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo" le parole: "*dell'unità locale socio sanitaria (ULSS)*" sono sostituite dalle seguenti: "*del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS*".

Art. 8

Abrogazione della legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 "Norme igienico-sanitarie per l'attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale".

1. La legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 "Norme igienico-sanitarie per l'attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale" è abrogata.

Art. 9

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nelle strutture socio-sanitarie residenziali per anziani o non autosufficienti e per le strutture intermedie le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal medico operante presso la struttura stessa, individuato nominativamente dall'Azienda ULSS."

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

1. L'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è così sostituito:

"Art. 11

Trasferimento entro le trenta ore.

1. Entro trenta ore dal decesso, a cura dell'impresa funebre formalmente incaricata dai familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, siti anche in Comune diverso, compresi quelli di altre Regioni, purché tale trasferimento sia compatibile con la normativa regionale di destinazione.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito.

3. L'eventuale redazione del certificato necroscopico al termine delle procedure di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" non costituisce impedimento ad un possibile trasferimento del defunto a cofano aperto entro trenta ore dal decesso.

4. In caso di trasferimento entro trenta ore dal decesso, il cadavere è riposto in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che, comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica."

Art. 11**Abrogazione della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27****"Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati".**

1. La legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 "Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati" è abrogata.

Art. 12**Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023".**

1. La denominazione del Paragrafo: *"Definire strumenti per affrontare la carenza di medici specialisti"* del Capitolo 13 "Il Governo e le politiche per il personale" della Parte Seconda dell'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", è così modificata: *"Definire strumenti per affrontare la carenza di medici"*.

2. Dopo il sottoparagrafo "Valorizzazione della professionalità del personale dipendente del servizio sanitario regionale" del Paragrafo "Definire strumenti per affrontare la carenza di medici" del Capitolo 13 "Il Governo e le politiche per il personale" della Parte Seconda dell'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", così come ridenominato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

"Incremento del massimale di scelte degli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici in formazione specifica in medicina generale.

In relazione alla contingente carenza di medici di medicina generale, aggravata dagli effetti della recente emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di scongiurare la possibilità di interruzioni di pubblico servizio nell'assistenza territoriale, le aziende del servizio sanitario regionale possono prevedere nelle convenzioni concernenti gli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale un massimale di scelte fino ad un massimo di 1.000 assistiti per il primo anno, e di 1.200 assistiti per gli anni successivi al primo.

Le ore di incarico di assistenza primaria risultanti dalla convenzione sottoscritta dal medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale con l'azienda saranno computabili quali attività pratiche del corso."

Art. 13**Modifica all'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio-sanitario regionale 2019-2023".**

1. Al paragrafo 3.1 "L'organizzazione del sistema socio sanitario del Veneto" del Capitolo 3 "La programmazione socio sanitaria della Regione del Veneto" della Parte Prima dell'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio-sanitario regionale 2019-2023", con riferimento alla voce "I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali", le parole: *"accompagnata da una relazione sulla sostenibilità economica per l'utilizzo delle risorse nel percorso delineato che deve essere sottoposta a valutazione della CRITE"* sono soppresse.

2. Al paragrafo 14.2 "Gli investimenti", voce "Commissione Regionale per l'Investimento, Tecnologia ed Edilizia (CRITE)", del Capitolo 14 "Il governo delle risorse finanziarie e strumentali", dell'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", le parole: *"sottoposte a valutazione e approvazione della CRITE e successivamente"* sono soppresse.

CAPO II**Disposizioni in materia di politiche sociali****Art. 14****Interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55****"Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e ulteriori disposizioni.**

1. L'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" si interpreta nel senso che il riconoscimento giuridico è finalizzato all'attribuzione, alle nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), della personalità giuridica pubblica.

2. Le attività di controllo e vigilanza sulle IPAB della struttura regionale competente sono disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".

Art. 15

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario".

1. All'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Accreditamento Enti di servizio civile"*;
 - b) al comma 1 le parole: *"in apposito registro tenuto presso l'ufficio per il servizio civile regionale di cui all'articolo 10"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'Albo del Servizio civile universale, siano essi Enti Capofila ovvero Enti di accoglienza"*;
 - c) al comma 2 le parole: *"Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui al comma 1"* sono sostituite dalle seguenti: *"Possono partecipare ai progetti, con il ruolo di organismi di accoglienza dei volontari, in qualità di Partner,"*;
 - d) al comma 3 le parole: *"al registro"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'Albo del Servizio civile universale"*.
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18, le parole: *"al registro"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'Albo"*.
3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18, è soppressa.

Art. 16

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21

"Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto".

1. Al comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21, le parole: *"I soggetti così come individuati all'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, ad esclusione dei direttori generali delle Aziende ULSS"* sono sostituite dalle parole: *"I soggetti delle strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, ad esclusione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale"*.
2. Al comma 3 ter dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 le parole: *"Per i direttori generali delle Aziende ULSS"* sono sostituite dalle parole: *"Per i direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale"*.

CAPO III

Ulteriori disposizioni in materia di politiche sanitarie e sociali

Art. 17

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Dopo l'articolo 114 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente:

"Art. 114 bis

Relazione sulla spesa sanitaria e sociale e bilancio regionale di previsione.

1. *In considerazione dell'incidenza della spesa sanitaria sul bilancio regionale e al fine di rendere disponibili gli elementi conoscitivi più adeguati per l'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque prima dell'esame nelle commissioni consiliari degli strumenti di programmazione e del bilancio di previsione, gli assessori regionali alle politiche sanitarie, sociali e al bilancio presentano alle commissioni consiliari competenti una relazione sull'andamento della spesa sanitaria e sociale dell'anno in corso."*

2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 18

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti e amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. L'articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

*"Art. 115
Relazione socio-sanitaria.*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, tramite la competente commissione consiliare, la Relazione socio-sanitaria che comprende:

- a) la rendicontazione sull'attuazione degli obiettivi strategici declinati all'interno del Piano socio sanitario regionale in vigore;
- b) la rendicontazione sullo stato di salute e sui bisogni socio-sanitari della popolazione, sullo stato dell'organizzazione dei servizi e sull'attività offerta dal sistema regionale socio-sanitario;
- c) la rendicontazione in merito alla gestione e all'utilizzo delle risorse per lo svolgimento delle attività socio-sanitarie.

2. La rendicontazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 viene elaborata da Azienda Zero, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di supporto tecnico alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.".

Art. 19

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

1. All'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60, le parole: "dipartimento per i servizi veterinari" sono sostituite dalle parole: "struttura regionale competente in materia di sanità animale";

b) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità di tenuta dell'albo di cui al comma 1.";

c) il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 è sostituito dal seguente:

"4. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria svolta, provvede all'iscrizione all'albo dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.";

d) al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle parole: "necessaria, ai sensi del comma 2";

e) al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 le parole: "con deliberazione della Giunta regionale." sono sostituite dalle parole: "con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale.";

f) al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60, le parole: "La Giunta regionale delibera, altresì, la" sono sostituite dalle parole: "Il Dirigente della struttura regionale competente in

materia di sanità animale provvede, altresì, alla";

g) al comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60, le parole: *"La Giunta regionale"* sono sostituite dalle parole: *"Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale";*

h) dopo il comma 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Le disposizioni della presente legge riferite alle associazioni iscritte all'albo regionale di cui al presente articolo si applicano anche alle associazioni protezionistiche iscritte al solo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore purché in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo regionale."

Art. 20

Chiusura della disciplina di prima applicazione della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS." in materia di personale di Azienda Zero.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023" esauriscono i loro effetti con il completamento delle procedure di mobilità dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e del trasferimento dei relativi fondi contrattuali a seguito degli accordi conclusi in sede sindacale dalle stesse aziende ed enti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)".

2. A completamento delle procedure di cui al comma 1, Azienda Zero dispone le assunzioni di personale in conformità all'Atto aziendale, al Piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", alla legislazione statale in materia di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale ed alle determinazioni della Giunta regionale riguardanti il personale del Servizio sanitario regionale.

3. Resta fermo che al personale di Azienda Zero si applica la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.

Art. 21

Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza.

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali" è prorogato fino al 31 gennaio 2024. Il servizio previsto dal comma medesimo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da rapporti in convenzione o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero le attività documentate da un numero di ore equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, possono essere maturati fino al 30 giugno 2022 e nei quindici anni precedenti presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali" è abrogato.

3. Per il triennio 2022-2024 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.", possono prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile.

4. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, sino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 22
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 23
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 maggio 2022

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sanitarie

Art. 1 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Art. 3 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 "Interventi regionali in materia di donazioni in sanità".

Art. 6 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)".

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 8 - Abrogazione della legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 "Norme igienico-sanitarie per l'attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale".

Art. 9 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

Art. 11 - Abrogazione della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 "Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati".

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023".

Art. 13 - Modifica all'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio-sanitario regionale 2019-2023".

CAPO II - Disposizioni in materia di politiche sociali

Art. 14 - Interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e ulteriori disposizioni.

Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario".

Art. 16 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto".

CAPO III - Ulteriori disposizioni in materia di politiche sanitarie e sociali

Art. 17 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti e amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Art. 20 - Chiusura della disciplina di prima applicazione della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS." in materia di personale di Azienda Zero.

Art. 21 - Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza.

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 23 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 maggio 2022, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Manuela Lanzarin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 dicembre 2021, n. 30/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 dicembre 2021, dove ha acquisito il n. 115 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 31 marzo 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Sonia Brescacin, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria Bigon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 maggio 2022, n. 12.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge, atteso il mutato contesto socio economico, profondamente cambiato anche a seguito della pandemia da Covid-19, uno degli obiettivi da porsi deve essere la migliore efficacia dell'azione pubblica.

Fra gli strumenti più idonei a garantire la qualità dei testi legislativi vi è quello della manutenzione normativa, che impone un costante monitoraggio della normativa esistente, con l'obiettivo di rendere l'applicazione delle norme più aderente alle finalità individuate dal legislatore, perseguendo obiettivi di qualità del “prodotto normativo”, con riguardo alla sua omogeneità, chiarezza e proprietà della formulazione.

Per queste finalità si propone, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale.

Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di sanità e sociale e si compone di n. 15 articoli, Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I riguarda la sanità e si compone di 10 articoli che modificano alcune leggi regionali: in particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 3 della legge regionale 22/2002 relativamente all'autorizzazione alla realizzazione con stralcio dell'ultimo periodo del comma 3, dove si rimanda ad un provvedimento di Giunta regionale per individuare i casi riferiti alle strutture ospedaliere realizzate da privati, in cui avvalersi del parere della CRITE.

L'articolo 2 analogamente prevede per la medesima legge succitata, una semplificazione della procedura di accreditamento limitando il parere della CRITE alla sola procedura di rilascio di nuovo accreditamento.

L'articolo 3 prevede una modifica alla legge regionale 26/2019 in materia di donazioni in sanità e prevede che il parere della CRITE sia riservato alle sole donazioni di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

L'articolo 4 prevede una modifica alla legge regionale 5/2001 relativamente all'articolo 15 sulla ricerca sanitaria finalizzata attraverso la quale si intende affidare alla Regione l'emanazione del bando e l'attribuzione di finanziamenti per la ricerca finalizzata consentendole di stabilire di volta in volta se avvalersi del proprio ente strumentale o se gestire il procedimento in autonomia.

L'articolo 5 concerne modifiche alla legge regionale 40/1989 in materia di acque minerali; specificatamente si inserisce un adeguamento normativo nella definizione degli organi competenti delle Aziende ULSS e specificazioni nella qualificazione dei laboratori di analisi e alcuni altri richiami per l'adeguamento del testo.

L'articolo 6 abroga la legge regionale 14/2006 per semplificare ancor di più gli aspetti procedurali e amministrativi e i requisiti igienico sanitari per l'esercizio dell'attività di smielatura a livello hobbistico-amatoriale.

L'articolo 7 e il successivo articolo 8 invece riguardano la legge regionale 18/2010 che contiene norme in materia funeraria prevedendo l'uno che le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio, l'altro la possibilità di effettuare il trasferimento provvisorio della salma, verso il luogo scelto dai familiari, dove esporre il deceduto per le sue onoranze, entro l'arco temporale delle trenta ore del decesso; è ammesso anche nel caso di visita necroscopica già eseguita e il trasferimento della salma può avvenire anche verso Comuni al di fuori della Regione Veneto, oppure per salme provenienti da Comuni di altre Regioni, purché nel rispetto della locale previsione normativa.

L'articolo 9 dispone l'abrogazione della legge regionale 27/2004, in adeguamento alle modifiche intervenute in materia di Livelli essenziali di assistenza, mentre l'articolo 10 contiene una modifica alla legge regionale 48/2018 mediante la soppressione di una parte del procedimento amministrativo per l'approvazione del PDTA ritenuto gravoso e proposto quindi in un'ottica di semplificazione.

Il Capo II riguarda il settore sociale e si compone di due articoli: in particolare l'articolo 11 modifica la legge regionale 55/1982 proponendo l'interpretazione autentica dell'articolo 12 comma 2 lettera a) chiarendo le conseguenze giuridiche del riconoscimento giuridico delle IPAB di competenza della Regione del Veneto, al fine di evitare fattispecie dubbie.

L'articolo 12 contiene modifiche alla legge regionale 18/2005 mediante aggiornamento dei requisiti per concorrere alla gestione del servizio civile regionale volontario a seguito della mancata istituzione del registro nazionale.

L'articolo 13, che riguarda una modifica alla legge regionale 21/2010 istitutiva del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio sanitario veneto, è stato inserito nel corso dell'istruttoria svolta in commissione.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo III con gli articoli 14 e 15: il primo contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; il seguente prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata allegata contestualmente alla presentazione del disegno di legge.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 15 marzo 2022.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 30 marzo 2022, allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 31 marzo 2022 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia, Giacomini, Maino, Zecchinato (Zaia Presidente), Finco, Pan, Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio, Razzolini, Soranzo, Speranzon (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Bigon (Partito Democratico Veneto), Guarda (Europa Verde) e Lorenzoni (Gruppo Misto).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria Bigon, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo provvedimento, inizialmente presentato in commissione sanità come progetto di legge in adeguamento alla normativa vigente, viene successivamente modificato con l'inserimento di emendamenti, presentati poche ore prima del Consiglio Regionale, relativi alla medicina territoriale, al personale sanitario di emergenza ed urgenza, alla relazione socio sanitaria.

Se inizialmente tale ordinamentale poteva essere quindi oggetto di discussione in ordine all'efficacia, alla natura ed alla c.d. eventuale semplificazione di alcune procedure in specifici settori, quali ad esempio l'accreditamento di servizi socio-sanitari, successivamente la discussione viene posta ed effettuata su provvedimenti che incidono direttamente e pesantemente nella sanità regionale.

Le integrazioni così proposte con questi emendamenti hanno sconvolto la natura e la portata dello stesso provvedimento portato in discussione, diventando un fatto inaccettabile.

Infatti, sia la medicina territoriale che i reparti di emergenza urgenza, Pronto Soccorso, richiedono, per la loro importanza, una discussione ed un approfondimento che avrebbe dovuto essere affrontato preventivamente con le categorie, gli ordini e la Commissione Sanità Sociale, perché di Lea si tratta.

La seduta del Consiglio Regionale veniva così sospesa, su richiesta delle minoranze, per poter quantomeno, in sede di Commissione, audire le categorie e l'assessore regionale.

Siamo certo consapevoli del fatto che la situazione della sanità in Regione Veneto, sia per quanto concerne la medicina territoriale che i Pronto Soccorso, sia grave, ma siamo altresì convinti del fatto che non sia questo il modo di affrontare la questione.

Tante sono le zone carenti, basti pensare che ad oggi mancano circa 600 medici di medicina generale e tanti sono i servizi di emergenza ed urgenza ad oggi esternalizzati.

Da molto tempo la situazione richiede un intervento urgente in materia sanitaria. Ad oggi solo il 23% dei medici in Veneto opera in medicine di gruppo ed oltre il 50% dei medici lavora senza alcun supporto. Molte sono state le proposte da noi avanzate e non accolte.

I provvedimenti regionali atti ad aumentare, in via volontaria, il numero di assistiti, portandolo da 1500 a 1800 per ogni medico, al fine di poter coprire delle zone carenti, non ha sortito alcun effetto, così come il far intervenire, a loro supporto ed integrazione, i medici di continuità, guardie mediche, risulta essere una misura tampone che non ha e non otterrà gli esiti sperati dalla Giunta regionale.

Così pure riteniamo sbagliato, perché non condiviso con le categorie, il tentativo, con questo progetto di legge, di risolvere la carenza di medici di famiglia proponendo di “affidare” ai medici abilitati iscritti al primo anno della Scuola di Formazione, 1000 pazienti, per poi aumentarli a 1200 dal secondo anno.

Se da una parte, infatti, detto provvedimento poteva essere favorevolmente recepito, dall'altra non è stato possibile, per la mancata previsione in primis di veder assegnato un Tutor che li garantisca e supporti durante l'attività ambulatoriale (non solo durante

l'espletamento della formazione scolastica, così come previsto dalla normativa nazionale). Non veniva, inoltre, recepita la richiesta di prevedere l'espletamento preventivo di almeno tre mesi di formazione teorica.

La situazione della regione Veneto è altresì grave per quanto riguarda il personale ospedaliero, mancando ad oggi circa 1200 medici, oltre a 4100 infermieri. La situazione si aggrava ulteriormente se si considera che il doppio della media nazionale di medici dipendenti del servizio pubblico ospedaliero lascia e si dimette per operare in strutture private oppure in altre regioni.

Un elemento fondamentale sta nel mancato adeguamento degli stipendi e nella differenza retributiva tra chi è dipendente della struttura e coloro a cui vengono affidate prestazioni esternalizzate.

La Regione Veneto è tra le regioni che meno spendono e meno investono in costo del personale. Ed il problema non si risolve con un emendamento, ma con un vero investimento.

Invero, con questo provvedimento, la Giunta propone di ovviare alla mancanza di personale nei servizi di emergenza ed urgenza, con l'inserimento di medici abilitati non specializzati. Anche in questo caso noi abbiamo richiesto, invano, di garantire, con provvedimento, l'affiancamento durante l'espletamento delle attività ospedaliere e ciò, comunque, a partire dal secondo anno di specializzazione. Veniva altresì richiesto di adeguare le retribuzioni dei medici ospedalieri di tutte le aree, quali quella di medicina generale, di rianimazione e anestesia.

Con questo provvedimento, inoltre, viene inserito un articolo in merito alle IPAB, onde risolvere alcune problematiche verificatesi in qualche RSA per la mancata riforma delle stesse.

La Regione Veneto infatti attende da oltre venti anni la riforma delle IPAB e l'attuale maggioranza, espressione anche delle precedenti legislature, omette di intervenire mettendo in serie difficoltà questo settore, già così colpito anche a seguito della pandemia. Il problema certo non si risolve in questo modo.

Questo ordinamentale, quindi, è composto da una serie di misure tampone e non va a risolvere le gravi problematiche, sociali e sanitarie, attualmente esistenti nel nostro territorio.

Crediamo, invero, che la Regione debba intervenire rilanciando la medicina territoriale, dando un supporto amministrativo ed infermieristico ai medici di famiglia attualmente operanti; aprendo ancor di più il numero di accesso alla scuola di formazione, che fino a qualche anno fa era stato nel numero sottovalutato e rendendo attrattiva la medicina territoriale anche a mezzo della messa a disposizione di strumenti diagnostici, diminuendo così gli accessi al pronto soccorso.

Siamo inoltre convinti che la sanità ospedaliera pubblica debba essere rivista prevedendo turnazioni fattibili, stabilizzazioni ed una retribuzione equa per tutti in modo tale da mettere in sicurezza il nostro personale e rendere l'attività attrattiva per i giovani medici laureati."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 22/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Autorizzazione alla realizzazione.

1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, comprensivo dei servizi di diagnosi e di cura, è rilasciata dalla Regione, in conformità all'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento e trasformazione, trasferimento delle restanti strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero, viene rilasciata dal comune in cui avrà sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente.

3. *Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla positiva valutazione della compatibilità del progetto con la programmazione socio-sanitaria regionale, definita in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per le strutture di cui al comma 2, la compatibilità con la programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente. Esclusivamente per le strutture private che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero di cui al comma 2, il parere obbligatorio e vincolante della compatibilità con la programmazione socio-sanitaria è rilasciato dalla struttura regionale competente acquisito, su istanza del privato, il parere tecnico sul progetto definitivo della struttura regionale competente."*

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

1. La Giunta regionale provvede, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a classificare e distinguere le specifiche tipologie strutturali in riferimento ai seguenti ambiti:

- a) strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;

c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo od intensivo;

c bis) strutture che erogano prestazioni di cure domiciliari.

2. La classificazione di cui al comma 1 viene attribuita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 22/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Accertamento e verifica dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio.

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture è rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.

2. L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione stessa che, a tal fine, si avvale delle proprie strutture tecniche o dell'azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per territorio(20) . La verifica deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

3. Qualora si verificano inadempienze rispetto ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, ed alle indicazioni inserite nell'atto di autorizzazione all'esercizio, segnalate dalle strutture regionali competenti, dal comune, dall'unità locale socio sanitaria competente per territorio o dalle associazioni di tutela di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale *dispone la sospensione temporanea, totale o parziale, dell'autorizzazione all'esercizio della struttura medesima o dell'attività sanitaria o socio-sanitaria* sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per l'effettuazione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, anche attraverso visite ispettive.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 19 - Procedura di accreditamento.

1. La procedura per il rilascio [e il rinnovo] dell'accredimento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) che si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario 2019-2023”. Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere dell'Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria *che verifica anche la coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b). La procedura per il rinnovo dell'accredimento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, rilasciato sulla base del parere dell'Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria che attesterà la coerenza della struttura o del soggetto accreditato alle scelte di programmazione regionale.*

1 bis. Per i soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie si applica il comma 1; per la sola procedura di rilascio dell'accredimento, la Giunta regionale acquisisce il previo parere della commissione consiliare competente in merito alla coerenza con le scelte di programmazione socio-sanitaria regionale, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde.

1 ter. La procedura per il rilascio e il rinnovo dell'accredimento dei soggetti che erogano prestazioni sociali avviene su istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di accreditamento di cui all'articolo 16 e si conclude con provvedimento del comune o del direttore generale dell'Azienda ULSS, se delegato nei casi di cui all'articolo 16, comma 2, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

1 quater. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i termini di conclusione della procedura di rilascio e rinnovo dell'accredimento di cui ai commi 1 e 1 bis.

1 quinquies. Le istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono presentate con cadenza triennale, a seguito di avviso approvato dalla Giunta regionale da pubblicare entro il mese di gennaio e riferito a specifiche categorie di erogatori.

1 sexies. La Giunta regionale, a fronte di sopravvenute esigenze programmatiche può disporre, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, l'apertura straor-

dinaria dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie anche prima della scadenza del triennio.

2. In caso di esito positivo, il provvedimento di accreditamento e il provvedimento di rinnovo dell'accreditamento hanno validità triennale. In caso di esito negativo, una nuova istanza di rilascio di accreditamento è effettuata ai sensi del comma 1 quinquies. La richiesta di rinnovo dell'accreditamento deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento di accreditamento e nelle more del rilascio del provvedimento l'efficacia dell'accreditamento è prorogata.

3. La Giunta regionale provvede a definire ed a disciplinare i compiti e le attività delle strutture del sistema sanitario regionale cui affidare il procedimento di accreditamento, l'elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di accreditamento, nonché la formazione e la gestione del personale addetto alle verifiche di accreditamento. Di tali strutture possono avvalersi i comuni ed il direttore generale dell'azienda ulss nei casi di cui all'articolo 16, comma 2.

4. La Giunta regionale determina i criteri e l'entità dell'onere posto a carico dell'accreditando, da versare ad Azienda Zero a copertura delle spese per l'attività istruttoria svolta, a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura.

5. Le verifiche di accreditamento vengono effettuate sulla base di criteri predefiniti che tengano conto di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3, aggiornate e rese pubbliche secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Con il medesimo atto, inoltre, sono precisate le condizioni di incompatibilità del personale addetto alle verifiche.

6. È istituito, presso l'Area Sanità e Sociale l'elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con periodicità annuale; tale elenco deve contenere la classificazione dei singoli erogatori, pubblici, o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992, o di istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo nonché privati, in funzione della tipologia delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per le quali ciascuno è stato accreditato ed in riferimento alle classificazioni delle strutture di cui agli articoli 12 e 14.

7. Ciascuna azienda ulss pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, sulla base degli accordi contrattuali di cui all'articolo 17, con la indicazione delle tipologie delle prestazioni ed i relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario regionale.”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 26/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Disposizioni in materia di donazioni di beni.

1. Qualora la donazione abbia per oggetto beni mobili e mobili registrati *di valore pari o superiore alla soglia comunitaria o, che, a prescindere dall'importo, comportano utilizzo di materiale di consumo o che rappresentano una innovazione nella pratica clinica*, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione della CRITE, ove si tratti di beni non inclusi nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 3, comma 1. La CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. Nel caso di donazione di beni mobili inclusi nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3, a prescindere dal valore, e di quelli per l'acquisto dei quali non è richiesto il parere della CRITE, il rappresentante legale dell'ente provvede all'accettazione, previa verifica sia in ordine a quanto previsto dall'articolo 3 sia in ordine ad eventuali costi aggiuntivi che possono gravare sul bilancio dell'ente, quali quelli connessi all'utilizzo del bene, alla manutenzione, ad eventuali interventi richiesti per la collocazione del bene.

3. Nel caso di donazione di beni immobili, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione delle competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale della Giunta regionale, che devono esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3 bis. Il parere della CRITE di cui al comma 1 del presente articolo e di cui al comma 1 dell'articolo 3 è preceduto da una documentata istruttoria in cui l'ente destinatario della donazione ne attesta la coerenza con gli obiettivi clinici, l'intervenuta valutazione sugli aspetti relativi all'efficacia, alla sicurezza, alla fattibilità e sostenibilità economica e organizzativa relativa ad installazione, uso e manutenzione.”.

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 26/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 9 - Adempimenti a carico della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a predisporre delle linee guida in cui individua [il valore delle donazioni di cui all'articolo 4, comma 1,] il limite per le donazioni di modico valore, le strutture degli enti di cui all'articolo 1 competenti nelle varie fasi dei procedimenti di donazione, le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le raccolte di fondi.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - (Domanda).

1. La domanda per ottenere la concessione è presentata alla Regione con i seguenti allegati:

- a) il programma generale di coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione;
- b) il quadro economico riferito alla spesa prevista per realizzare il programma generale;
- c) lo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano, relativo al bacino idrogeologico, corredato da un rilievo litologico e idrogeologico, comprendente la ricostruzione della

falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali campagne geofisiche effettuate;

- d) l'indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente individuati su adeguata planimetria;
- e) i certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché le relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti, autorizzati dal Ministero della Salute, con il relativo parere del *Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS*, competente per territorio;
- f) una documentazione con le indicazioni di massima degli emungimenti previsti, della tipologia di utilizzo e delle principali opere e attività previste;
- g) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.

2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda, con la relativa documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009 per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.

3. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo il parere previsto all'art. 13, comma 1; la pubblicazione della documentazione nell'ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di pubblicità previste dal comma 2, finalizzate alla presentazione di osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.

4. La domanda di ampliamento della superficie di concessione è assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione.”.

- Il testo dell'art. 38 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 38 - (Domande).

1. Le domande di autorizzazione, di cui agli articoli del presente titolo, rivolte alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, sono presentate al *Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS* competente per territorio.

2. Il *Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS*, acquisito il riconoscimento del Ministero della Sanità, previsto dall'articolo 30, lettera u) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” e dall'articolo 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale corredata dal proprio parere tecnico per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.”.

- Il testo dell'art. 40 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 40 - (Stabilimenti di imbottigliamento).

1. Le domande concernenti l'apertura e l'esercizio di stabilimenti per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali devono indicare:

- a) le generalità e il domicilio del richiedente;
- b) il nome col quale l'acqua viene posta in vendita;
- c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustificano la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà destinata;
- d) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;
- e) l'eventuale trattamento per la:
 - 1) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica alla composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
 - 2) restituzione dei gas della sorgente, eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera, mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

- a) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, e relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque rilasciate da istituti universitari;
- b) planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione. La planimetria deve portare la firma del richiedente e di un ingegnere;
- c) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua;
- d) copia della concessione mineraria o del contratto di somministrazione preventivamente autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali;
- e) nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:
 - 1) delle opere di presa, dei serbatoi, della condotta e del materiale di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico;

- 2) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alla lettera e), punti 1) e 2) del comma 1, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonché dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;
- f) schema di regolamento interno per le operazioni di cui al punto 2) del presente comma, nonché per l'assunzione del personale di servizio dal punto di vista dell'igiene;
- g) l'etichetta, in sette esemplari, con la quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua;
- h) dichiarazione di un *laureato* in medicina, ovvero in chimica o in chimica e farmacia, che assume la direzione sanitaria nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione e alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche e igieniche della sorgente. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
- i) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.”.

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 - (Contenitori).

1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e sue successive modifiche, di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri se destinate al diretto consumo.

2. *I contenitori, i tappi e gli altri oggetti utilizzati per il confezionamento dell'acqua minerale devono rispettare la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di materiali ed oggetti a contatto con alimenti, tra cui, ove pertinenti, gli accertamenti previsti dal decreto del Ministero della sanità 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale” e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Ministero della sanità 17 febbraio 1981 “Recipienti a base di cloruro di polivinile per acque minerali”.*

2 bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui più stabilimenti di una società di imbottigliamento di acque minerali e bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli stabilimenti appartenenti alla società stessa.

2 ter. *Il provvedimento di autorizzazione per l'utilizzo di materiali plastici per la realizzazione di contenitori e tappi per il confezionamento delle acque minerali naturali e loro prodotti derivati è sostituito dalla SCIA trasmessa all'Azienda ULSS competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017 n. 29 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.*”.

- Il testo dell'art. 46 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 46 - (Analisi).

1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge, del D.M. 22 giugno 1977 e del D.M. 1 febbraio 1983, nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere effettuate solo dai laboratori o dagli istituti autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi della vigente normativa in materia.

1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario *del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente.*”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 18/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Medico necroscopo.

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.

1 bis. *Nelle strutture socio-sanitarie residenziali per anziani o non autosufficienti e per le strutture intermedie le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal medico operante presso la struttura stessa, individuato nominativamente dall'Azienda ULSS.*”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 55/1982 è il seguente:

“Art. 12 - (Compiti della Regione).

1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore.

2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:

- a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, le fusioni, le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell'ambito della Regione;
- b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

- c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.”

Note all'articolo 15

- La rubrica e il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2005, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti:
 “Art. 4 - *Accreditamento Enti di servizio civile.*

1. Concorrono alla gestione del servizio civile regionale volontario gli enti e le associazioni iscritte *all'Albo del Servizio civile universale, siano essi Enti Capofila ovvero Enti di accoglienza.*

2. *Possono partecipare ai progetti, con il ruolo di organismi di accoglienza dei volontari, in qualità di Partner, gli enti e le associazioni, attive da almeno due anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del servizio civile regionale;
- c) capacità organizzativa e d'impiego dei volontari del servizio civile regionale.

3. *L'iscrizione all'Albo del Servizio civile universale è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 5.”*

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - *Progetti d'impiego dei volontari.*

1. Gli enti e le associazioni iscritte *all'Albo* di cui all'articolo 4 possono presentare alla Regione progetti d'impiego di volontari negli ambiti di servizio indicati all'articolo 2.

2. I volontari del servizio civile regionale non possono essere impiegati in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge.

3. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 provvedono ad assicurare i volontari per eventuali infortuni e malattie derivanti dallo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Per la valutazione dei progetti di impiego dei volontari si considerano nell'ordine:

- a) l'utilità e la rilevanza sociale in riferimento al contesto di attuazione;
- b) il percorso di crescita civica e professionale dei volontari, attraverso il programma di formazione e l'esperienza di servizio nella sua totalità;
- c) la possibilità di successivi sbocchi lavorativi per i volontari;
- d) la capacità di concorrere allo sviluppo del servizio civile regionale volontario;
- e) l'adeguatezza della copertura assicurativa a vantaggio dei volontari.

5. I progetti, approvati dalla Giunta regionale, sono inseriti nei bandi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.”

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 10 - *Ufficio per il servizio civile regionale.*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'ufficio per il servizio civile regionale.

3. La dotazione del personale dell'ufficio è fissata con apposito provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento dell'ufficio la Regione si avvale anche di collaboratori e consulenti di comprovata esperienza nella gestione del servizio civile.

4. L'ufficio per il servizio civile regionale:

- [a] gestisce il registro degli enti e delle associazioni di cui all' articolo 4;]
- b) predispone lo schema di progetto d'impiego dei volontari di cui all' articolo 5;
- c) valuta i progetti d'impiego dei volontari di cui all'articolo 5;
- d) eroga i contributi di cui all' articolo 6;
- e) predispone i bandi di avviamento al servizio di cui all' articolo 7;
- f) predispone il programma triennale delle azioni di promozione e sostegno del servizio civile di cui all'articolo 12 e concorre alla loro attuazione;
- g) eroga i finanziamenti agli enti e associazioni che concorrono all'attuazione delle azioni di cui al Capo III.”

Note all'articolo 16

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - *Modalità di esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza.*

1. Nell'espletamento dei compiti e allo scopo di assicurare l'esercizio delle proprie funzioni la struttura ispettiva può:

- a) richiedere a tutte le strutture e agli enti regionali le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza da fornirsi con sollecitudine;

- b) accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio-sanitario regionale;
- c) avvalersi, a seguito di specifica richiesta, della collaborazione di personale in servizio presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano direttamente coinvolti nell'attività di ispezione e di vigilanza, ovvero dell'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria" e successive modificazioni.
2. La struttura ispettiva può invitare i collegi sindacali e dei revisori dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, a fornire eventuali chiarimenti in merito all'attività di controllo esercitata e a mettere in atto verifiche e approfondimenti.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta e di consentire l'accesso alle proprie sedi e ai locali destinati all'esercizio della attività.
- 3 bis. *I soggetti delle strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, ad esclusione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, che non adempiono o adempiono in modo parziale e/o difforme all'obbligo di cui al comma 3, sono soggetti, previa formale diffida ad adempiere, ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20 per cento di quanto percepito a titolo di finanziamento pubblico nell'ultimo anno; in caso di reiterazione, non possono più essere destinatari di pubblici finanziamenti né di convenzioni con la pubblica amministrazione; l'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'Azienda ULSS nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.*
- 3 ter. *Per i direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale l'inadempimento o l'adempimento parziale o difforme all'obbligo di cui al comma 3 costituisce elemento funzionale alla valutazione annuale di competenza della Giunta regionale e della competente commissione consiliare di cui al comma 8 quinquies e seguenti dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.*
4. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge deve essere assicurata alla struttura ispettiva la più ampia collaborazione da parte di tutti i soggetti richiesti.”

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 115 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 115 - Relazione sanitaria.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, tramite la competente commissione consiliare, la relazione sanitaria comprendente la verifica e la valutazione dell'attuazione del piano socio-sanitario regionale, dell'andamento della spesa sociale e sanitaria, dello stato sanitario della popolazione, dello stato dell'organizzazione e dell'attività dei presidi e dei servizi della Regione.

[2. Gli Assessori regionali alla sanità e al sociale sono tenuti a relazionare, con cadenza semestrale, in aprile e in ottobre di ogni anno, alla competente commissione consiliare in ordine all'andamento della spesa sanitaria e sociale dell'anno in corso.]”

Note all'articolo 19

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Albo regionale delle associazioni protezionistiche.

1. E' istituito presso la Giunta regionale, *struttura regionale competente in materia di sanità animale*, un albo regionale al quale possono essere iscritte esclusivamente le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche in base all'attività in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto, aventi personalità giuridica.

2. *La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità di tenuta dell'albo di cui al comma 1.*

3. Le associazioni devono indicare un rappresentante unico provinciale.

4. *Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria svolta, provvede all'iscrizione all'albo dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.*

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione *necessaria, ai sensi del comma 2.*

7. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dall'albo e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione protezionistica. La cancellazione è disposta *con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale.*

8. *Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale provvede, altresì, alla cancellazione dall'albo delle associazioni per l'accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria dei rifugi gestiti dalle associazioni.*

9. *Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell'iscrizione ovvero la cancellazione dal registro regionale, dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.*

9 bis. *Le disposizioni della presente legge riferite alle associazioni iscritte all'albo regionale di cui al presente articolo si applicano anche alle associazioni protezionistiche iscritte al solo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore purché in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.”.*

Note all'articolo 20

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2016 è il seguente:

“Art. 7 - Personale.

1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del servizio sanitario regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare; a tale personale è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale e il piano assunzioni viene approvato annualmente dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

2. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:

- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;
- b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

3. La dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero è approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche e dei relativi fondi contrattuali da parte degli enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.

4. Il Direttore generale dell'Azienda Zero può avvalersi di personale in distacco da Aziende ULSS ed enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dipendenti in posizione di comando dall'ente Regione del Veneto, da enti regionali e da enti del servizio sanitario regionale in possesso della qualifica di dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire.”

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 48/2018 è il seguente:

“Art. 14 - Disposizioni in materia di personale di Azienda Zero.

1. In considerazione degli esiti delle procedure di mobilità esperite ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 7, comma 1, a seguito degli accordi conclusi con le aziende ed enti del servizio sanitario regionale in sede sindacale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al fine di limitare il disagio organizzativo alle aziende ed enti che, avendo sede limitrofa a quella di Azienda Zero, hanno già sopportato un rilevante esodo di personale, Azienda Zero è autorizzata ad effettuare assunzioni dirette, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, di personale mediante procedure concorsuali per la copertura di posti di dotazione organica, così come definita dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, che non siano stati coperti a seguito delle medesime procedure di mobilità.

2. Il finanziamento destinato ad Azienda Zero considera il trasferimento di risorse effettuato dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale sulla base degli accordi sindacali di cui al comma 1 che deve considerarsi confermato.”

- Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

“Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.”

- Il testo dell'art. 47 della legge n. 428/1990 è il seguente:

“Art. 47 (Trasferimento d'azienda)

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

L'informazione deve riguardare:

- a) la data o la data proposta del trasferimento;
- b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
- c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell' articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività;

b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.”

- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

“Articolo 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

[4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.]

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.”

Note all'articolo 21

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 23 - Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza - urgenza.

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del servizio sanitario regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un documentato numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuativo, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario regionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2021, per la disciplina di “Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza”, ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.

[2. Una volta assunti, i medici accedono in soprannumero alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, sulla base di specifici protocolli d'intesa tra Regione e Università ove ha sede la scuola di specializzazione per la disciplina del numero di posti attivabili, delle modalità di frequenza al corso di specializzazione, dello svolgimento presso l'Università delle attività teoriche e presso l'Azienda di appartenenza delle attività pratiche e di tirocinio.]”.

4. Struttura di riferimento

Area sanità e sociale